

Focus Legge di Bilancio 2024

Il meccanismo di rivalutazione risulta, ancora una volta, essere molto sfavorevole e ingiusto.

Per l'anno 2024, infatti, la rivalutazione automatica all'inflazione dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, dell'85% per quelli tra le 4 e le 5 volte, del 53% per quelli tra le 5 e le 6 volte, del 47% per quelli tra le 6 e le 8 volte, del 37% per quelli tra le 8 e le 10 volte, del 22% per quelli superiori alle 10 volte il trattamento minimo INPS, che per il 2024 è pari a 598,61 euro mensili.

QUOTA 103

Confermato il requisito dei 62 anni di età e 41 anni di contributi ma il tempo di attesa per ottenere l'assegno è molto più lungo perché passa da 6 a 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico e da 3 a 7 mesi per i lavoratori del settore privato. L'importo risulta essere anche più basso perché viene previsto il ricalcolo contributivo

OPZIONE DONNA

L'età per andare in pensione viene portata da 60 a 61 anni con 35 di contributi, mantenendo lo svantaggioso ricalcolo contributivo, come per Quota 103, che determina riduzioni dell'importo pensionistico fino al 30%

APE SOCIALE

Sull'Ape Sociale si fa un passo indietro in quanto viene innalzata l'età anagrafica per accedere alla prestazione da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Viene definita la piena incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro annui lordi.

Non viene prorogato, inoltre, l'ampliamento delle 23 mansioni "gravose" che dal 1° gennaio 2022 hanno potuto beneficiare dello strumento, né il requisito contributivo agevolato di 32 anni previsto per gli edili e ceramisti.

Modifica delle aliquote di rendimento da applicare sulla parte retributiva dei contributi previdenziali accumulati prima del 1993 per quattro categorie di dipendenti pubblici: sanitari, enti locali, insegnanti d'asilo ed elementari parificate e personale degli uffici giudiziari, qualora scelgano di andare in pensione anticipata. Per chi decide di andare in pensione accedendo alle forme anticipate, scatta il taglio. La norma prevede, inoltre, nuove finestre di accesso alla pensione, più ampie rispetto alle precedenti. Solo per medici e infermieri, la Manovra stabilisce un meccanismo di riduzione della penalità una volta maturati i requisiti per l'uscita anticipata: per ogni mese in più di lavoro il taglio, determinato dalle nuove aliquote, sarà ridotto di 1/36 e dopo tre anni l'importo tornerà completo. Di fatto, viene determinata una forte penalità sulle pensioni anticipate per queste categorie.



UIL NAZIONALE
Fisco&Previdenza

IL SINDACATO DELLE PERSONE

Focus Legge di Bilancio 2024

Ricalcolo pensioni dipendenti pubblici

- 1) **SANITARI;**
- 2) **ENTI LOCALI;**
- 3) **INSEGNANTI D'ASILO E ELEMENTARI PARIFICATE**
- 4) **PERSONALE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI**

PENSIONE ANTICIPATA

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,03333	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500											

ASSEGNO RIDOTTO

Le aliquote per il calcolo delle quote di pensione retributiva previste dalla Tabella di cui all'Allegato A della Legge 965/1965 sono sostituite, per le anzianità inferiori a 15 anni, con quelle di cui all'allegato II della Legge di Bilancio 2024. Per le anzianità superiori a 15 anni continua a trovare applicazione la Tabella A legge 965/65.

In molti casi l'effetto sarà negativo rispetto al calcolo delle pensioni con decorrenza 2023.

FINESTRE DI USCITA PIU' LUNGHE

TRE MESI – se i requisiti sono maturati rispettivamente entro la fine del 2024 ,
QUATTRO MESI – entro la fine del 2025,
CINQUE MESI- entro la fine del 2026,
SETTE MESI- entro la fine del 2027,
NOVE MESI- entro la fine 2028.

Focus Legge di Bilancio 2024

Ricalcolo pensioni dipendenti pubblici

- **DEROGHE**

Coloro che soddisfano i requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata entro il 31 dicembre 2023 in corso sono esenti dal taglio.

Esclusi da ogni penalità coloro che raggiungono i 67 anni e accedono alla pensione di vecchiaia a partire dal 2024.

Viene determinata una forte penalità sulle pensioni anticipate per queste categorie.

- **SOLO PER IL PERSONALE MEDICO**

Una volta maturati i requisiti per l'uscita anticipata: per ogni mese in più di lavoro il taglio, determinato dalle nuove aliquote, sarà ridotto di 1/36 e dopo tre anni l'importo tornerà completo. («Quota 46»: riguarda la pensione anticipata a partire dal 2024, quella che si ottiene con 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne), indipendentemente dall'età anagrafica.)

**Per chi è in
possesso di
contribuzione
al 31.12.1995**

TIPO DI PRESTAZIONE	FINESTRA MOBILE	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE
PENSIONE DI VECCHIAIA 67 anni di età + 20 anni di contributi	Nessuna	Si
PENSIONE ANTICIPATA 42 anni + 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni + 10 mesi di contributi per le donne. A prescindere dall'età anagrafica	3 mesi dalla maturazione dei requisiti	Si
OPZIONE DONNA 61 anni di età (59 per dipendenti e licenziate da imprese in stato di crisi) + 35 anni di contributi.	12 mesi per le lavoratrici dipendenti; 18 mesi per le lavoratrici autonome.	No
QUOTA 103 62 anni di età + 41 anni di contributi (se raggiunti entro il 31.12.2024)	7 mesi per i lavoratori del settore privato; 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico.	Si (escluse le casse professionali)
APE SOCIALE (fino a 67 anni, poi decade) - Disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione; - Invalidi civili almeno al 74%; - Caregivers - Addetti ad attività "difficoltose e pericolose" (eliminate quelle aggiunte dalla L. 234/2021). 63 anni e 5 mesi di età + 30 anni di contributi (36 anni per gli addetti di cui al DM 5/02/2018)	Nessuna	Si (escluse le casse professionali)

Per chi non è in possesso di contribuzione al 31.12.1995

TIPO DI PRESTAZIONE	FINESTRA MOBILE	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE
PENSIONE DI VECCHIAIA 67 anni di età + 20 anni di contributi A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1 volta il valore dell'assegno sociale.	Nessuna	Si
PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA 71 anni di età e 5 anni di contributi	Nessuna	Si
PENSIONE ANTICIPATA 42 anni + 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni + 10 mesi di contributi per le donne. A prescindere dall'età anagrafica	3 mesi dalla maturazione dei requisiti	Si
PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA 64 anni di età e 20 anni di contributi A condizione che l'importo della pensione sia non inferiore a 3 volte il valore dell'assegno sociale.	3 mesi	Si
OPZIONE DONNA 61 anni di età (59 per dipendenti e licenziate da imprese in stato di crisi) + 35 anni di contributi.	12 mesi per le lavoratrici dipendenti; 18 mesi per le lavoratrici autonome.	No
QUOTA 103 62 anni di età + 41 anni di contributi (se raggiunti entro il 31.12.2024)	7 mesi per i lavoratori del settore privato; 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico.	Si (escluse le casse professionali)
APE SOCIALE (fino a 67 anni, poi decade) - Disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione; - Invalidi civili almeno al 74%; - Caregivers - Addetti ad attività "difficoltose e pericolose" (eliminate quelle aggiunte dalla L. 234/2021). 63 anni e 5 mesi di età + 30 anni di contributi (36 anni per gli addetti di cui al DM 5/02/2018)	Nessuna	Si (escluse le casse professionali)

**Regime di totalizzazione
(Strumento utilizzato
prima dell'introduzione del
cumulo per i lavoratori che
versano contributi in più
gestioni / Calcolo
contributivo)**

TIPO DI PRESTAZIONE	FINESTRA MOBILE
PENSIONE DI VECCHIAIA 66 anni di età + 20 anni di contributi; - ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti dei fondi previdenziali.	18 mesi dal momento della maturazione dei requisiti alla liquidazione del trattamento
PENSIONE DI ANZIANITA' 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica.	21 mesi

Altre tipologie di prestazioni

TIPO DI PRESTAZIONE	FINESTRA MOBILE	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE
PENSIONE ANTICIPATA PER CATEGORIE DEBOLI CON LAVORO PRECOCE 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica	3 mesi	Si
PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORI GRAVOSI (attività incluse nel DM 5/02/2018) 66 anni e 7 mesi di età + 30 anni di contributi	Nessuna	No
PENSIONE DI VECCHIAIA INVALIDI NON INFERIORE 80% 61 anni (56 anni le donne) + 20 anni di contributi * (solo dipendenti settore privato)	12 mesi	No
NON VEDENTI – P. VECCHIAIA 56 anni (51 anni le donne) + 10 anni di contributi	12 mesi (18 mesi gli autonomi)	No

* gli anni di contributi accreditati devono essere almeno pari a 20; un minimo di 15 anni di contributi è richiesto soltanto ai beneficiari delle cosiddette deroghe Amato (15 anni di contributi accreditati al 31 dicembre 1992, autorizzazione al versamento dei contributi volontari rilasciata entro il 24 dicembre 1992, 25 anni di anzianità contributiva più 15 anni di effettiva contribuzione di lavoro dipendente e 10 anni di lavoro discontinuo)

Lavori Usuranti (Dlgs 67/2011)

- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti – lavoratori addetti al cd. Linea catena – conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo – notturni per un numero di giorni lavoratori pari o superiore a 78 all'anno

LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
Almeno 35	Minimo 61 e 7 mesi	97,6*	Almeno 35	Minimo 62 e 7 mesi	98,6

- Lavoratori notturni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno

LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
Almeno 35	Minimo 62 e 7 mesi	98,6*	Almeno 35	Minimo 63 e 7 mesi	99,6

- Lavoratori notturni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno

LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
Almeno 35	Minimo 63 e 7 mesi	99,6*	Almeno 35	Minimo 64 e 7 mesi	100,6

*Per chi non è in possesso di contribuzione al 31.12.1995: importo pensionistico non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale, salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età.